



UNIONE EUROPEA

IL PARLAMENTO EUROPEO

IL CONSIGLIO

**Strasburgo, 14 dicembre 2016
(OR. en)**

**2016/0229 (COD)
LEX 1713**

**PE-CONS 50/1/16
REV 1**

**UD 232
ENFOCUSTOM 184
MI 702
COMER 119
TRANS 420
CODEC 1629**

**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
RECANTE MODIFICA DEL REGOLAMENTO (UE) N. 952/2013,
CHE ISTITUISCE IL CODICE DOGANALE DELL'UNIONE,
PER QUANTO RIGUARDA LE MERCI CHE SONO USCITE
TEMPORANEAMENTE DAL TERRITORIO DOGANALE
DELL'UNIONE PER VIA MARITTIMA O AEREA**

REGOLAMENTO (UE) 2016/...
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 14 dicembre 2016

**recante modifica del regolamento (UE) n. 952/2013,
che istituisce il codice doganale dell'Unione, per quanto riguarda
le merci che sono uscite temporaneamente dal territorio doganale
dell'Unione per via marittima o aerea**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria¹,
considerando quanto segue:

¹ Posizione del Parlamento europeo del 1° dicembre 2016 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell'8 dicembre 2016.

- (1) Al fine di facilitare i flussi di scambi, l'articolo 136 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ esclude l'applicazione di determinate disposizioni di tale regolamento alle merci che sono temporaneamente uscite dal territorio doganale dell'Unione circolando tra due porti o aeroporti dell'Unione senza scalo fuori dal territorio doganale dell'Unione. Le disposizioni in questione disciplinano l'obbligo di presentare la dichiarazione sommaria di entrata, l'obbligo di notificare l'arrivo di una nave marittima o di un aeromobile, le norme che disciplinano l'obbligo di trasportare le merci in determinati luoghi e di presentarle alle dogane nel luogo in cui sono scaricate o trasbordate e la custodia temporanea.
- (2) Quale conseguenza di tale esclusione, non vi è alcuna base giuridica per richiedere che le merci che vengono scaricate o trasbordate siano presentate nel luogo in cui esse sono reintrodotte nel territorio doganale dell'Unione dopo esserne uscite temporaneamente. In mancanza di tale presentazione può risultare più difficile per le autorità doganali assicurare la vigilanza di tali merci, e vi è il rischio che i dazi all'importazione e gli altri oneri non siano correttamente riscossi e che le misure di carattere non fiscale, come i controlli veterinari e fitosanitari, non siano correttamente applicate.
- (3) L'articolo 136 del regolamento (UE) n. 952/2013 dovrebbe pertanto essere modificato per tenere conto delle situazioni specifiche delle merci unionali e di quelle non unionali.

¹ Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

- (4) Per assicurare una vigilanza doganale efficace delle merci non unionali, dovrebbero continuare ad applicarsi alle merci non unionali le disposizioni che disciplinano l'obbligo di trasportare le merci in determinati luoghi, di presentarle alle autorità doganali al momento dello scarico o del trasbordo, e di attendere l'autorizzazione prima di scaricare o trasbordare le merci nonché le disposizioni che disciplinano la custodia temporanea. Pertanto l'articolo 136 del regolamento (UE) n. 952/2013 dovrebbe prevedere che, per quanto riguarda le merci non unionali, siano escluse solo le norme che disciplinano l'obbligo di presentare la dichiarazione sommaria di entrata e l'obbligo di notifica dell'arrivo di una nave marittima o di un aeromobile.
- (5) Per assicurare una vigilanza efficace delle merci unionali, l'articolo 136 del regolamento (UE) n. 952/2013 dovrebbe distinguere tra la situazione di merci unionali la cui posizione deve essere dimostrata in conformità dell'articolo 153, paragrafo 2, di tale regolamento e le merci unionali che hanno mantenuto la propria posizione in virtù dell'articolo 155, paragrafo 2, di tale regolamento.
- (6) Per quanto riguarda le merci unionali la cui posizione deve essere dimostrata ai sensi dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 952/2013, dovrebbe essere esclusa solo l'applicazione delle norme che disciplinano l'obbligo di presentare la dichiarazione sommaria di entrata e l'obbligo di notifica dell'arrivo di una nave marittima o di un aeromobile, al fine di consentire un'adeguata vigilanza doganale.
- (7) Inoltre le norme di cui all'articolo 139 del regolamento (UE) n. 952/2013 che disciplinano l'obbligo di presentare le merci in dogana al momento dello scarico o del trasbordo e le norme di cui all'articolo 140 di tale regolamento che disciplinano l'obbligo ai sensi dell'articolo 140 di tale regolamento di attendere l'autorizzazione prima di scaricare o trasbordare le merci non dovrebbero allo stesso modo applicarsi alle merci dell'Unione che hanno mantenuto la propria posizione in virtù dell'articolo 155, paragrafo 2, dello stesso regolamento, in considerazione del fatto che, anche se le merci sono uscite temporaneamente dal territorio doganale dell'Unione, la loro pozione non si è modificata e non deve essere dimostrata.

- (8) I riferimenti dell'articolo 136 del regolamento (UE) n. 952/2013 all'articolo 135, paragrafo 1, e all'articolo 137 di tale regolamento dovrebbero essere soppressi al fine di obbligare la persona che fa entrare le merci nel territorio doganale dell'Unione a trasportarle nel luogo designato dalle autorità doganali, consentendo loro di verificare, ove necessario, se si tratti di merci unionali o non unionali.
- (9) Il riferimento dell'articolo 136 del regolamento (UE) n. 952/2013 all'articolo 141 di tale regolamento dovrebbe essere soppresso in modo da chiarire che l'articolo 141, paragrafo 1, di tale regolamento, che esclude l'applicazione di talune disposizioni alle merci che circolano in regime di transito, si applica anche quando le merci sono reintrodotte nel territorio doganale dell'Unione dopo esserne uscite temporaneamente per via marittima o aerea in linea diretta.
- (10) Allo stesso modo il riferimento dell'articolo 136 del regolamento (UE) n. 952/2013 agli articoli da 144 a 149 di tale regolamento per quanto concerne la custodia temporanea dovrebbe essere soppresso. Mentre le norme stabilite in tali articoli non si applicano alle merci dell'Unione, esse dovrebbero applicarsi a merci non unionali. A tale proposito, è opportuno modificare di conseguenza l'articolo 136 del regolamento (UE) n. 952/2013.
- (11) Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore quanto prima in modo da assicurare senza ulteriore ritardo un'efficace vigilanza delle merci,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 136 del regolamento (UE) n. 952/2013 è sostituito dal seguente:

"Articolo 136

Merci che sono uscite temporaneamente dal territorio doganale dell'Unione per via marittima o aerea

1. Gli articoli da 127 a 130 e l'articolo 133 non si applicano nei casi in cui le merci non unionali siano introdotte nel territorio doganale dell'Unione dopo essere uscite temporaneamente da tale territorio per via marittima o aerea essendo state trasportate in linea diretta, senza scalo fuori dal territorio doganale dell'Unione.
2. Gli articoli da 127 a 130 e l'articolo 133 non si applicano nei casi in cui le merci unionali la cui posizione doganale di merci unionali deve essere dimostrata a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, siano introdotte nel territorio doganale dell'Unione dopo essere uscite temporaneamente da tale territorio per via marittima o aerea essendo state trasportate in linea diretta, senza scalo fuori dal territorio doganale dell'Unione.
3. Gli articoli da 127 a 130 e gli articoli 133, 139 e 140 non si applicano nei casi in cui le merci unionali che circolano senza che muti la loro posizione doganale a norma dell'articolo 155, paragrafo 2, siano introdotte nel territorio doganale dell'Unione dopo essere uscite temporaneamente da tale territorio per via marittima o aerea essendo state trasportate in linea diretta, senza scalo fuori dal territorio doganale dell'Unione."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente